



PARERE MOTIVATO
n.134 in data 4 Ottobre 2018

OGGETTO: COMUNE DI LAZISE (VR).
RAPPORTO AMBIENTALE ALLA VARIANTE N. 1 DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 4 Ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 4 ottobre 2018 prot. n. 400155.



DOCUMENTAZIONE

Il Comune di Lazise con nota n.29959 del 29.12.17 assunta al prot. reg. al n.837 del 2.01.18 ha inviato la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Tavole comparative;
- Dichiarazione di non necessità vinca;
- Relazione agronomica;
- Tavola di uso del suolo dei comuni contermini;
- Tavola SAU ricollocata;
- Tavola SAU consumata;
- Tavola SAU "aree di trasformazione con obbligo PUA";
- Tavola Rete natura 2000 – Aree di trasformazione di PAT e Aree stralciate;
- Tavola di uso del suolo – Aree di trasformazione di PAT non ancora attuato;
- Tavola di elementi paesaggistici;
- Tavola di uso del suolo – Aree di trasformazione;
- Tavola di uso del suolo – aree di trasformazione accordi;
- Tavola di uso del suolo – Aree stralciate;
- Tavola di analisi comparativa delle varianti degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- Tavola di uso del suolo Regione Veneto 2012.

Con successiva nota n.480 dell'8.01.18 assunta al prot. reg. al n.22697 del 19.01.18 il Comune inviava:

- Relazione Sintetica;
- Relazione Tecnica;
- Relazione di Progetto e comparativa;
- Norme tecniche;
- Carta degli ambiti territoriali omogenei e della trasformabilità;
- Mappa delle aree interessate da alluvioni previste nel piano di Gestione delle Alluvioni;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invariati;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Relazione tecnico metodologica aggiornamento tavola delle fragilità.

A seguito della richiesta di integrazioni n.32612 del 26.01.18 il comune con nota pec del 22.05.18 assunta al prot. reg. al n.188907 del 22.05.18 inviava:

- DCC n.40 del 27.12.17 di adozione della Variante;
- Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- Avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- Estratto di pubblicazione ne l'Arena e nel Corriere di Verona del 14.01.18;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;



- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che sono pervenute n.41 osservazioni di cui n.1 attinente il Rapporto Ambientale con relativo parere di coerenza del valutatore;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale;
- Parere Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere dell'Azienda Gardesana Servizi;
- Parere dell'ULSS9.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 7/2017

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per Variante 1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lazise (VR)

Pratica n. 3778

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;


VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Giacomo de Franceschi per conto del Comune di Lazise, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 837 del 02/01/2018;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*;

PRESO ATTO che il piano riguarda la variante 1 al PAT;

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità e dell'illuminazione;



CONSIDERATO che nel comune sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11210-Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220-Tessuto urbano discontinuo medio- principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230-Tessuto urbano discontinuo rado- principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310-Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320-Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330-Ville Venete", "12110-Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111-Complessi agro-industriali", "12120-Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150-Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti- inceneritori e di depurazione acque", "12160-Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170-Cimiteri non vegetati", "12190-Scuole", "12220-Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230-Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali- provinciali- comunali ed altro)", "12260-Aree adibite a parcheggio", "12310-Aree portuali commerciali", "13110-Aree estrattive attive", "13310-Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320-Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420-Aree in trasformazione", "14110-Parchi urbani", "14150-Aree verdi associate alla viabilità", "14210-Campeggi- strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220-Aree sportive (Calcio- atletica- tennis- ecc.)", "14270-Parchi di divertimento (Aquapark- Zoosafari e simili)", "21100-Terreni arabili in aree non irrigue", "21200-Terreni arabili in aree irrigue", "22100-Vigneti", "22200-Frutteti", "22300-Oliveti", "22400-Altre colture permanenti", "23100-Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200-Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo- comunemente non lavorata", "24100-Colture annuali associate a colture permanenti", "24200-Sistemi colturali e particellari complessi", "31100-Bosco di latifoglie", "31151-Impianto di latifoglie", "31152-Robinieto", "31163-Saliceti e altre formazioni riparie", "31184-Ostrio-querceto a scotano", "32211-Arbusteto", "33100-Spiagge- dune- sabbie", "41200-Ambienti umidi lacuali", "51210-Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Vertigo angustior*, *Austropotamobius italicus*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Alosa agone*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Falco peregrinus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);



RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4441/2005, è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210-Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220-Tessuto urbano discontinuo medio- principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230-Tessuto urbano discontinuo rado- principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310-Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320-Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330-Ville Venete", "12110-Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111-Complessi agro-industriali", "12120-Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi",



“12150-Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti- inceneritori e di depurazione acque”, “12160-Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170-Cimiteri non vegetati”, “12190-Scuole”, “12220-Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)”, “12230-Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali- provinciali- comunali ed altro)”, “12260-Aree adibite a parcheggio”, “12310-Aree portuali commerciali”, “13110-Aree estrattive attive”, “13310-Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “13320-Suoli rimaneggiati e artefatti”, “13420-Aree in trasformazione”, “14110-Parchi urbani”, “14150-Aree verdi associate alla viabilità”, “14210-Campeggi- strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.”, “14220-Aree sportive (Calcio- atletica- tennis- ecc.)”, “14270-Parchi di divertimento (Aquapark- Zoosafari e simili).”, nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto; RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza; RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO
PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

- i. che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA

che per la Variante 1 al P.A.T. del Comune di Lazise (VR) è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Vertigo angustior*, *Austropotamobius italicus*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Alosa agone*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Falco peregrinus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*;



2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Lazise, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RICONOSCE


qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4441/2005, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210-Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220-Tessuto urbano discontinuo medio- principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230-Tessuto urbano discontinuo rado- principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310-Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320-Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330-Ville Venete", "12110-Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111-Complessi agro-industriali", "12120-Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150-Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti- inceneritori e di depurazione acque", "12160-Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170-Cimiteri non vegetati", "12190-Scuole", "12220-Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230-Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali- provinciali- comunali ed altro)", "12260-Aree adibite a parcheggio", "12310-Aree portuali commerciali", "13110-Aree estrattive attive", "13310-Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320-Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420-Aree in trasformazione", "14110-Parchi urbani", "14150-Aree verdi associate alla viabilità", "14210-Campeggi- strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220-Aree sportive (Calcio- atletica- tennis- ecc.).", "14270-Parchi di divertimento (Aquapark- Zoosafari e simili)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PAT

Il Responsabile del Procedimento dichiara che "che a seguito dell'adozione della variante n. 1 al P.A.T., avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.01.2017, sono pervenute a tutt'oggi n. 41 osservazioni di cui 26 entro il termine e 15 oltre il termine, come da tabella sotto riportata":



n.º	Data\prot.º	Richiedenteº	Ubicazioneº	Controdeduzioniº	Parere del Valutatore Ambientaleº
1º	25.01.2018--1779º	Canevaworldº	Loc.Fossaltaº	Parzialmente-accoltaº	Nessuna-considerazioneº
2º	07.02.2018--2593º	Canevaworldº	Loc.Fossaltaº	Respintaº	Nessuna-considerazioneº
3º	19.02.2018--4024º	Gruppo-residenti-loc.-confineº	Loc.Confinaº	Respintaº	Nessuna-considerazioneº
4º	24.02.2018--4539º	Adami-Diegoº	Loc.Praiaº	Accoltaº	Nessuna-considerazioneº
5º	28.02.2018--4852º	Eurocamping-Pacengo-Srlº	Via-Porto-Pacengoº	Accoltaº	La-realizzazione-di-quanto-proposto-non-altera-gli-esiti-del-Rapporto-Ambientale-per-l'ATO-di-riferimentoº
6º	28.02.2018--4858º	Saletto-srlº	Mondragonaº	Parzialmente-accoltaº	L'accoglimento-della-osservazione-non-modifica-la-sostenibilita-del-Rapporto-Ambientale-in-quanto-le-zone-di-"Compensazione"-non-hanno-esclusiva-localizzazione-nelle-aree-di-ammortizzazione-e-possono-dunque-essere-realizzate-in-altre-parti-del-territorio-comunale-in-coerenza-con-le-norme-del-PTCPº



7ª	28.02.2018--4859ª	Elisa-Srlª	Zona Cimitero/Vallesanaª	Accoltaª	Nessuna considerazioneª
8ª	01.03.2018--4931ª	Adami-Diegoª	Colàª	Respintaª	Nessuna considerazioneª
9ª	01.03.2018--4932ª	Adami-Diegoª	Colàª	Respintaª	Nessuna considerazioneª
10ª	01.03.2018--4933ª	Adami-Diegoª	Colàª	Respintaª	Nessuna considerazioneª
11ª	01.03.2018--4934ª	Adami-Diegoª	Loc. Mattaranaª	Accoltaª	Ai fini della valutazione degli impatti la destinazione residenziale è di minor peso rispetto quanto già valutato con destinazione alberghiera. Si tratta di una modifica migliorativaª
12ª	01.03.2018--4935ª	Adami-Diegoª	Loc. Mattaranaª	Annullata con oss. n. 21 del 03.03.2018ª	Nessuna considerazioneª
13ª	01.03.2018--4936ª	Adami-Diegoª	Loc. La-Marraª	Respintaª	Nessuna considerazioneª
14ª	01.03.2018--4937ª	Adami-Diegoª	Loc. La-Marraª	Accoltaª	Nessuna considerazioneª
15ª	02.03.2018--5123ª	Romagnoli-Umbertoª	Loc. Varieª	Respintaª	Nessuna considerazioneª
16ª	02.03.2018--5140ª	Adami-Diegoª	Loc. Mattaranaª	Accoltaª	Nessuna considerazioneª
17ª	02.03.2018--5141ª	Adami-Diegoª	ª	Chiesto annullamento della precedente osservazione n. 12 prot. 4935 del 01.03.2018ª	Nessuna considerazioneª
18ª	02.03.2018--5142ª	Adami-Diegoª	Colàª	Respintaª	Nessuna considerazioneª
19ª	02.03.2018--5143ª	Azienda Agricola il-Gabbianoª	ª	Annullata con osservazione n. 21 prot. 5182 del 03.03.2018ª	ª
20ª	03.03.2018--5179ª	Adami-Diegoª	Loc. Fossaltaª	Respintaª	Nessuna considerazioneª
21ª	03.03.2018--5182ª	Azienda Agricola il-Gabbianoª	ª	Respintaª	Nessuna considerazioneª
22ª	03.03.2018--5183ª	Azienda Agricola Parolini-Andreaª	ª	Respintaª	Nessuna considerazioneª



n.º	Data\prot.º	Richiedenteº	Ubicazioneº	Controdeduzioniº	Parere del Valutatore Ambientaleº
24º Int	03.03.2018--5192º º 22.03.2018-º 7540º	Lanciaprima Gisella Famiglia Krieg "La Bagatta"º	Loc. La Bagattaº	Accolta l'integrazione del 22.03.2018 prot. n.º 7540º	Nessuna considerazioneº
25º	03.03.2018--5193º	Villa Dei Cedrixº	Colàº	Respintaº	Nessuna considerazioneº
26º	03.03.2018--5194º	MIGROSS S.P.Aº	Laziseº	Parzialmente accoltaº	Nessuna considerazioneº
27º	05.03.2018--5263º	Fratta Pasinixº	Loc. Sacro Cuoreº	Respintaº	Nessuna considerazioneº
28º	05.03.2018--5264º	Fratta Pasinixº	Loc. Due Laghettiº	Parzialmente Accoltaº	Nessuna considerazioneº
29º	05.03.2018--5337º	Ufficio Tecnicoº	Varieº	Parzialmente Accoltaº	Nessuna considerazioneº
30º	09.03.2018--5930º	Romagnoli Attilioº	Varieº	Respintaº	Nessuna considerazioneº
31º	09.03.2018--5932º	Romagnoli Attilioº	Varieº	Respintaº	Nessuna considerazioneº
32º	09.03.2018--5934º	Romagnoli Attilioº	Varieº	Respintaº	Nessuna considerazioneº
33º	09.03.2018--5935º	Romagnoli Attilioº	Varieº	Respintaº	Nessuna considerazioneº
34º	09.03.2018--6047º	Ufficio tecnico comunaleº	Varieº	Accoltaº	Si tratta di un errore di battitura che non altera le valutazioni in quanto nel modello matematico sono stati conteggiati correttamente i carichi insediativi. Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale.º
35º	13.03.2018--6303º	Roversi Gian Paoloº	Loc. Mondragonaº	Respintaº	Nessuna considerazioneº
36º	07.02.2018--2593º	Gariglio Brunoº	Loc. Fossaltaº	Accoltaº	La modifica introdotta non è in grado di determinare un peggioramento dei giudizi di qualità attribuiti ai diversi indicatori per l'ATO Am. 3 si veda per maggior dettaglio l'allegato "C"º

"come si evince dalla tabella di cui sopra di tali osservazioni:

- n. 11 Accolte (4-5-7-11-14-16-24-34-36-39-41);
- n. 7 Parzialmente Accolte (1-6-24-26-28-29-38)
- n. 20 Respinte (2-3-8-9-10-13-15-18-20-21-22-23-25-27-30-31-32-33-35-37)
- n. 3 Ritirate (12-17-19);
- n.1 Integrazione oss. 24 (osservazione n. 40)



- n. 1 Attinenti con il Rapporto Ambientale "RAP" (36) di cui se ne allega copia unitamente al parere del valutatore ambientale.

Sotto si riporta il prospetto dell'osservazione avente carattere ambientale con le controdeduzioni ed il relativo parere di coerenza del Valutatore.

Variante 1 al PAT del Comune di Lazise

Controdeduzione alle osservazioni di interesse ambientale

Data\ prot.	Richiedente	Ubicazione	Oggetto	Controdeduzioni	PARERE DEL VALUTATORE	Interesse ambientale ai fini VAS.
07.02.2018 - 2593	Gariggio Bruna	Loc. Fossalta	- Tav. 4 L'osservazione chiede di modificare la Variante al PAT adottato prevedendo la conferma dell'edificabilità delle aree di proprietà della sig.ra Gariggio, già oggetto di accordo urbanistico sottoscritto nel 2009 recepito nel PAT vigente e nei successivi PI e ricomprese nel PUA adottato e pubblicato in data 15/02/2018 da Comune, correggendo conseguentemente la documentazione urbanistica (NTO art. 26.3 e 27 e tav. VAS B.1 "aree stralciate" allegata alla variante n. 1 al PAT.	Trattandosi di riconferma di previsione di intervento (accordo) individuato nel PAT vigente come Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programma complesso n. 2 a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato e della conferma di tale previsione nella Variante n. 5 al PI, adottata con DCC n. 16 del 20/02/2018, l'osservazione risulta accoglibile come da modifica riportata nell'Allegato "A" Per quanto riguarda la SAU trasformabile, si precisa che sarà compito dei Piani degli Interventi successivi all'approvazione della Variante al PAT verificare puntualmente il consumo di SAU determinato dall'attuazione delle previsioni di Piano e l'effettivo rientro dai superamenti ai limiti di trasformabilità determinati dalla pianificazione previgente. ACCOLTA	La modifica introdotta non è in grado di determinare un peggioramento dei giudizi di qualità attribuiti ai diversi indicatori per l'A.T.O. Am.3. Si veda per maggior dettaglio l'ALLEGATO B	SI



Si evidenzia il parere positivo del Valutatore in merito all'accoglimento dell'osservazione n. 36 avente carattere ambientale, in considerazione di quanto riportato nell'"Allegato B" citato, in atti, che si riporta in estratto:

"... La modifica introdotta non è in grado di determinare un peggioramento dei giudizi di qualità attribuiti ai diversi indicatori per l'A.T.O. Am.3, per il quale si conferma uno stato complessivo dell'ambiente di buona qualità. L'invarianza dei punteggi della valutazione è determinata dalla tipologia di modello utilizzato che tende a smorzare le piccole variazioni quantitative dei parametri in ingresso, poiché prevede l'attribuzione di giudizi qualitativi (buono, discreto, sufficiente, ecc.), la loro pesatura sulla base di coefficienti e l'attribuzione di una valutazione complessiva basata su funzioni "a scalino" (es. punteggio 50-100: BUONO, punteggio 0-50: DISCRETO, ecc.).

In conclusione, la Variante n.1 al PAT, anche a seguito delle modifiche introdotte dalle Osservazioni, si caratterizza per una maggiore sostenibilità ambientale rispetto alla pianificazione urbanistica previgente (PRG e PAT vigente), con un punteggio complessivo di Piano pari a 5240."

Si propone di prendere atto del parere di coerenza del Valutatore, fatto salvo quanto specificatamente riportato nelle prescrizioni del presente parere.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 4 ottobre 2018, dalla quale emerge che il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità della variante al Piano. Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, si è svolto un approfondimento sulla componente ambientale e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale. La Variante n.1 al PAT si configura come conferma delle linee strategiche generali del PAT vigente, con diversi interventi di contenimento dell'espansione urbanistica e di inserimento di nuove tutele di tipo ambientale, paesaggistico e idrogeologico ed è per tale motivo che è stata proposta la Variante n.1 al PAT. L'analisi approfondita e puntuale dei contenuti del territorio di Lazise e lo studio delle dinamiche relazionali tra le risorse ambientali, economiche, culturali e sociali compiuti dal PAT vigente rimangono validi anche per la presente Variante al PAT n.1. La Variante al PAT si è posta come obiettivo di affrontare alcune criticità, attesi gli effetti potenziali derivanti dalla attuazione della variante, valutati dal Valutatore come positivi nel lungo termine. La Variante in oggetto prevede azioni di contenimento dell'urbanizzazione del territorio e del consumo di superficie agricola (SAU), a cui si aggiungono importanti azioni di tutela della biodiversità e di sviluppo della rete ecologica. Relativamente alla Superficie Agricola Utilizzata (SAU) la Variante n.1 consente di rientrare dal superamento del limite della SAU trasformabile avvenuto nel corso dei diversi PI, garantendo un residuo di 14.388 mq rispetto al limite massimo di trasformabilità. Per quanto riguarda, invece, il carico insediativo residenziale, la Variante n.1 consente di rientrare dal superamento del dimensionamento del PAT vigente, utilizzando volumetrie reperibili negli ambiti dell'urbanizzazione consolidata (programmata) e garantendo un residuo di 3259 mc rispetto i 312.000 mc del carico aggiuntivo del P.A.T.

Relativamente al sistema dei vincoli e delle invarianti ambientali la Variante n.1 al PAT recepisce numerosi elementi aggiuntivi derivanti dal PTCP, garantendo così una maggiore tutela del territorio.

Riguardo alle misure di compensazione/mitigazione e ai criteri di sostenibilità perseguiti, si conferma quanto già affermato nel Piano di Assetto del Territorio. Si evidenzia che la variante in esame provvede ad individuare ulteriori misure di mitigazione a seguito anche di studi specialistici condotti in sede di Piano degli interventi atti ad individuare nuove aree da destinare a verde di contesto, mitigazione e compensazione.



Dalle analisi degli impatti delle azioni previste dalla Variante al Piano di Assetto al Territorio n°1, nelle relative ipotesi di progetto, ipotesi zero e scenario alternativo hanno dimostrato la congruità delle indicazioni del piano, che consente di perseguire gli obiettivi di sostenibilità con maggiore efficacia garantendo adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale.

Attraverso il processo di valutazione si è quindi verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità.

Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi della Variante PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuato un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

Inoltre, si evidenzia la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti relativamente:

- art. 21.8 delle N.T. "*Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale*", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
- Art. 21.9 delle N.T. "*Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza*", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

In sede di attuazione del Piano si dovrà:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità della variante n. 1 al PAT;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste della redigenda variante n. 1 al PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione della variante di Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dalla variante n. 1 al PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale della Variante n. 1 al PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;



RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale della Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lazise (VR) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, nonché con il recepimento del parere di coerenza del Valutatore, nei termini sopra indicati, in merito alle osservazioni di carattere ambientale.
2. art. 21.8 delle N.T. "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
3. Art. 21.9 delle N.T. "Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
4. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

5. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dalla variante n. 1 al PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
6. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013;
7. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.



8. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
9. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n.15 pagine